

Prot. n.364/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Dicembre 2014

Oggetto: **Infortunio “in itinere” occorso durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola – Nuove istruzioni dell’INAIL-**

*L’INAIL comunica che l’infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato e delle modalità e circostanze del singolo caso, può essere ammesso alla tutela assicurativa-*

Con l’allegata circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, la Direzione Generale dell’INAIL ha impartito nuove istruzioni circa l’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore durante il percorso casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che:

- ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’infortunio “in itinere” è escluso dalla copertura assicurativa INAIL nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non “necessitate”, cioè non dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili, o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti;

- nelle “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere” del 4 maggio 1998, dopo aver affermato che il tema delle “deviazioni” in alcuni Paesi dell’Unione europea è oggetto di una minuziosa regolamentazione, con soluzioni normative più o meno ampie, ma tutte, comunque, attente alla “rilevanza sociale delle motivazioni che hanno portato alla deviazione”, l’INAIL ha comunque ritenuto di escludere dalla tutela gli infortuni verificatisi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola;

- tuttavia, con nota del 15 marzo 2000, l’Istituto ha poi precisato che, per le questioni che, a causa della loro varietà e molteplicità, la norma anzidetta non ha potuto disciplinare compiutamente (ad esempio, la necessità di utilizzare il mezzo privato), si deve continuare a fare riferimento ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione e, in particolare, al “criterio della ragionevolezza”, attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questa materia.

Quanto sopra rilevato, la circolare in esame osserva che, successivamente alla emanazione delle citate “Linee guida”, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che:

- per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell’uso del mezzo privato da parte del lavoratore, sia “necessitata”, occorre fare riferimento agli “standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare”;

- in tema di infortunio "in itinere", non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che, senza rivestire il carattere della necessità (perché volte a conciliare, in un'ottica di bilanciamento di interessi, le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore), rispondano invece ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività;

- l'infortunio intanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità, riferibile quest'ultima sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto.

Ai fini dell'ammissibilità a tutela degli eventi in discorso, la circolare di cui trattasi fa altresì presente che in alcuni Paesi dell'Unione europea è riconosciuta l'indennizzabilità degli infortuni occorsi durante le deviazioni e/o interruzioni "necessitate" per il soddisfacimento di esigenze familiari.

In proposito, l'INAIL rammenta che - secondo quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione - nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non regolamentato dalla legge italiana, in conformità a precetti di quel Paese identici a quelli della Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest'altro Paese comunitario può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla nostra legge nazionale.

Sulla base delle suesposte considerazioni, l'Istituto giunge alla conclusione che l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato, può essere ammesso alla tutela assicurativa.

Tale riconoscimento resta comunque subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come, ad esempio, l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato ed il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

Da ultimo, l'Istituto comunica che le nuove istruzioni si applicano ai casi futuri, nonché alle fattispecie in istruttoria ed a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti



ANCE | RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)